

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4855

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000

---

*Presentato il 26 marzo 2004*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Italia svolge un ruolo di primo piano nel contribuire allo sviluppo politico ed economico del Libano attraverso un'azione di supporto all'economia e alla ricostruzione del Paese che ha trovato ampi riconoscimenti e consensi nella società libanese.

In tale ottica, nonché nel quadro dell'impegno italiano a rafforzare il dialogo euromediterraneo attraverso scambi culturali e scientifici, si inserisce l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Beirut il 22 novembre 2000. Esso si è reso necessario per definire

un contesto giuridico adeguato in cui sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali in tali ambiti.

Dopo la firma dell'Accordo sono, tuttavia, sorte alcune difficoltà nell'espletamento delle procedure di ratifica, ed è stato necessario procedere ad uno Scambio di Lettere per correggere alcuni errori formali del testo.

Inoltre, si sono aggiunte limitazioni nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri recati dall'attuazione dell'Accordo.

Di recente, tuttavia, è arrivato un nuovo impulso alla conclusione dell'*iter* di ratifica nel corso della visita in Libano del Ministro degli affari esteri italiano, al quale le autorità libanesi hanno chiesto una definizione delle procedure affinché si arrivi all'entrata in vigore dell'Accordo.

Notevole è, infatti, l'interesse libanese per le attività culturali italiane e per lo studio della nostra lingua. L'italiano è insegnato presso l'Università di Stato di Beirut e in corsi facoltativi presso alcune Università private. A conferma di ciò le Autorità libanesi hanno autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, l'introduzione dell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua straniera in nove scuole-pilota.

Anche nel settore dell'archeologia è intensa la collaborazione tra Università italiane ed Enti libanesi. Elevato è anche l'interesse delle istituzioni accademiche libanesi per collaborazioni di carattere scientifico con le nostre Università, e in tale ambito sono già in corso di realizzazione diversi progetti.

L'Accordo in parola determina i principi ed i settori di intervento in cui dovrà concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi, comprendendo la cooperazione nel campo dell'educazione in generale, di quella universitaria, della ricerca scientifica e tecnologica e della cultura, delle arti e dell'informazione oltre a disposizioni di carattere generale.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4, individuano specifici settori di intervento della cooperazione culturale con particolare riferimento alla promo-

zione di iniziative ed eventi tesi a favorire la diffusione e l'insegnamento delle lingue proprie dei due Paesi e alla organizzazione di attività culturali ed artistiche in collaborazione con i vari Organismi accademici.

I successivi articoli (articoli 5-10) illustrano le attività degli Istituti di cultura e delle Associazioni culturali nei due Paesi che verranno realizzate anche tramite la promozione di singole iniziative atte a favorire lo studio della lingua e della letteratura dei due Paesi.

Si prevedono, inoltre, specifici interventi atti alla cooperazione tra i due sistemi scolastici e si favorisce la promozione di borse di studio e di scambi a favore degli studenti universitari.

Una particolare attenzione viene rivolta alle iniziative utili per la valutazione comparativa dei titoli di studio, nonché agli scambi culturali nel settore delle arti visive, del teatro e del cinema.

I successivi articoli (articoli 11-16) prevedono la promozione degli scambi nel settore dell'editoria e delle traduzioni e la promozione di fiere del libro; la collaborazione tra archivi e biblioteche, gli scambi e le forme di collaborazione nel settore dell'archeologia e del restauro. Si prevede inoltre ogni utile iniziativa atta ad impedire il traffico illegale di opere d'arte, a favorire gli scambi di informazioni nel settore economico-sociale dei due Paesi e gli scambi nei settori della gioventù e dell'agonismo sportivo.

L'Accordo prevede altresì (articoli 17-20) la promozione della diffusione di programmi televisivi e gli scambi nei settori della medicina, della scienza e dello sviluppo tecnologico, favorendo l'attuazione di seminari e di ricerche nel settore scientifico e promuovendo, altresì, la lotta contro ogni forma di razzismo ed intolleranza.

L'articolo 21 prevede l'istituzione di una Commissione Mista al fine di vigilare sulla realizzazione delle iniziative previste dall'Accordo e gli articoli 22 e 23 dispongono in relazione alle procedure di ratifica e di denuncia dell'Accordo, prevedendo che l'Accordo stesso abbia una durata illimitata.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

L'attuazione dell'Accordo in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Libano comporta i seguenti oneri, in relazione ai seguenti articoli:

Articoli 3 - 12.

Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

2 docenti e ricercatori per 10 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 2 persone x 10 giorni) = euro 1.860;

1 archivista per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = euro 930;

1 esperto bibliotecario per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni) = euro 930.

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti (articoli 3-12), si prevede che l'Italia possa inviare in Libano quattro unità: due docenti o ricercatori, un archivista ed un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 4 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.940;

Totale onere (articoli 3-12) euro 6.660.

Di detto onere, l'importo di 3.330 euro è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui 1.665 euro sono da assegnare alla Direzione generale per gli archivi e 1.665 euro sono da assegnare alla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

## Articolo 6.

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiane, si prevede la costituzione di due cattedre in Libano, l'assunzione di due lettori libanesi in Italia, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo, l'apporto di contributi per i corsi di formazione e per il funzionamento di una cattedra universitaria. I relativi oneri sono così suddivisi:

(euro 19.500 x 2 cattedre x 1 anno) =	euro 39.000
(euro 19.500 x 2 lettori x 1 anno) =	« 39.000
Acquisto di libri e materiale audiovisivo	« 5.000
Contributo per corsi di formazione per insegnanti locali di italiano	« 24.000
Contributo per il funzionamento di una cattedra universitaria	« 12.000
Totale onere (articolo 6)	euro 119.000

## Articolo 7.

Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, viene prevista la seguente spesa: invio in Libano di 3 esperti per 7 giorni; sulla base del calcolo indicato all'articolo 21, il relativo onere è così suddiviso:

## Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone X 7 giorni) =	euro 2.919
- diaria giornaliera (euro 288 x 3 persone X 7 giorni) =	« 6.048

## Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Beirut (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) =	« 2.205
Totale onere (articolo 7)	euro 11.172

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## Articolo 8.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti del Libano, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 16 mensilità per borse di studio, ciascuna per 620 euro; la relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (euro 620 x 1 persona x 16 mesi) =	euro 9.920
spese di assicurazione e di iscrizione (euro 155 x 16) =	euro 2.480
Totale onere (articolo 8)	euro 12.400

## Articolo 10

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori del teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la organizzazione di apposite mostre e convegni, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza	euro 10.000
mostre nei settori artistici	« 10.000
mostre nei settori culturali	« 25.000
convegni	« 5.000
Totale onere (articolo 10)	euro 50.000

## Articolo 11.

Al fine di promuovere la collaborazione nel settore editoriale, per favorire le traduzioni e le pubblicazioni, nonché le mostre e le fiere del libro, viene prevista una spesa quantificata in 5.000 euro

Totale onere (articolo 11)	euro 5.000
----------------------------	------------

## Articolo 16.

Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù, sono previste le seguenti spese:

contributo per ospitalità alle Commissioni miste	euro 4.000
contributo per scambi giovanili tra i rispettivi Paesi	euro 20.000
Totale onere (articolo 16)	euro 24.000

## Articolo 19.

Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per gli studenti e ricercatori del Libano che partecipano ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia, nonché l'invio in Libano di 10 ricercatori o docenti italiani il cui onere è limitato alle sole spese di viaggio.

La relativa spesa è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.033 x 10 persone x 1 mese) =	euro 10.330
indennità per soggiorni di breve durata (euro 93 x 10 persone x 10 giorni) =	« 9.300
spese di assicurazione (euro 155 x 20 persone) =	« 3.100

Invio in Libano di n.10 ricercatori o docenti:

n. 10 biglietti aerei A/R Roma - Beirut (euro 700 x 10 persone)	euro 7.000
--	------------

Viene altresì previsto un contributo per sostenere le attività di ricerca congiunta, nonché l'organizzazione di seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa spesa viene quantificata in 52.000 euro

Allo scopo di favorire la collaborazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di realizzare specifici progetti rivolti all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento nei settori scientifici. La relativa spesa viene quantificata in 52.000 euro

Totale onere (articolo 19) euro 133.730

Di detto onere, l'importo di euro 52.000 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## Articolo 21.

Per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente in Libano ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri, ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

## Spese di missione:

pernottamento  
(euro 139 al giorno x 3 persone X 4 giorni) = euro 1.668

diaria giornaliera per ciascun funzionario  
euro 214, cui si aggiungono euro 64 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 214 viene ridotto di euro 71, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 207 + euro 81 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)  
(euro 288 x 3 persone x 4 giorni) = euro 3.456

## Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Beirut  
(euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.205

Totale onere (articolo 21) euro 7.329

Di detto onere, l'importo di euro 2.443 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei seguenti Ministeri, è il seguente:

Ministero per i beni e le attività culturali euro 3.330  
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca euro 65.614

Il restante importo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Articolo	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
Articoli 3-12	euro 6.660	euro 6.660	euro 6.660
Art. 6	« 119.000	« 119.000	« 119.000
Art. 7	« 11.172	« 11.172	« 11.172
Art. 8	« 12.400	« 12.400	« 12.400
Art. 10	« 50.000	« 50.000	« 50.000
Art. 11	« 5.000	« 5.000	« 5.000
Art. 16	« 24.000	« 24.000	« 24.000
Art. 19	« 133.730	« 133.730	« 133.730
Art. 21	« 7.329	-	« 7.329
Totale euro	euro 369.291	euro 361.962	euro 369.291
In cifra tonda	euro 369.290	euro 361.960	euro 369.290

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le Università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione, della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativo in senso stretto.

*A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo prevede espressamente che le forme e le modalità delle agevolazioni concesse ai libanesi devono essere compatibili con gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

*B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

*C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede espressamente che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fornita ai libanesi deve essere conforme alla vigente legislazione italiana in materia.

## 2. Ulteriori elementi.

*A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.*

Le motivazioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo sono da ricercare nello sviluppo delle relazioni fra i due Paesi ed in particolare alla volontà da parte italiana di interagire in modo più significativo nei settori della cooperazione scientifica, dell'interscambio di docenti universitari e nel sostegno all'insegnamento della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche libanesi.

*B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti*

L'Accordo definisce il quadro di relazioni ed attività di cooperazione culturale fra Italia e Libano e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri (MAE), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ed il Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC) e come soggetti indiretti Università, Istituti di ricerca, Associazioni ed Enti dei due Paesi.

*C) Obiettivi e risultati attesi*

Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto l'Accordo intende offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra Università, centri di ricerca ed istituzioni culturali. L'Accordo in questione intende sostituire ed integrare quanto previsto con la Dichiarazione di Intenti firmata dai rispettivi Governi il 12 gennaio 1993.

*D) Impatto diretto e indiretto sulle attività delle pubbliche amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne all'amministrazione necessarie per rendere operativo l'Accordo*

L'Accordo prevede la costituzione di una Commissione Mista (articolo 21) destinata a vigilare sulla attuazione di quanto previsto dall'Accordo.

*E) Impatto amministrativo.*

L'approvazione del provvedimento in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2004, di 361.960 euro per l'anno 2005 e di 369.290 euro annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica libanese (qui di seguito denominate "Le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, e tenuto conto delle Dichiarazioni di Intenti firmate dai rispettivi Governi il 12 gennaio 1993, hanno convenuto quanto segue:

### **Art.1**

-

Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e scientifici e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica tra i due Paesi. Le Parti riserveranno particolare attenzione alle iniziative a favore delle aree depresse.

### **Art.2**

- Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte.

### **Art.3**

-

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e personalità del mondo della cultura e attraverso ricerche scientifiche congiunte su temi di comune interesse.

## Art.4

- Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

## Art.5

- Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, tra le quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.

## Art.6

- Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingua e letteratura reciproche nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore, nonché nelle istituzioni scolastiche locali, mediante l'attivazione dei cattedre e lettorati.

## Art.7

Ciascuna delle Parti favorirà la cooperazione tra i rispettivi sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti e contatti fra le rispettive Amministrazioni per realizzazione di attività di mobilità.

## Art.8

- Ognuna delle due Parti considererà la possibilità di offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi e frequentare corsi a livello universitario e postuniversitario in settori culturali e scientifici di interesse reciproco.

## Art.9

Le due Parti si impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi ordinamenti e programmi dell'istruzione universitaria, e ad esaminare la possibilità di concordare criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio rilasciati dalle Università o dagli Istituti universitari dei due Paesi anche ai fini di eventuali accordi in tale campo tra i rispettivi organismi competenti.

## Art.10

- Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

## Art.11

- Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare, le traduzioni, le mostre, le fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.

## Art.12

- Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

## Art.13

Le due Parti favoriranno la collaborazione nei campi della archeologia, della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico, artistico, ambientale e paesaggistico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze anche attraverso l'invio di esperti che siano in grado di utilizzare tecnologie avanzate.

## Art.14

- Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.

## Art.15

-  
Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

## Art.16

- Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù. Esse favoriranno altresì l'organizzazione congiunta e lo svolgimento di manifestazioni sportive e socio-culturali giovanili nonché di seminari e conferenze, con la partecipazione di personalità del mondo accademico e dello sport dei due Paesi.

## Art.17

- Le due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televisivi sul territorio dell'altra Parte e incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

## Art.18

- Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra i due Paesi nel settore dello sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento ai settori riguardanti la medicina, l'organizzazione sanitaria e ospedaliera, l'agronomia, l'agricoltura e le scienze dell'alimentazione, l'ambiente, l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica, la conservazione ed il restauro dei monumenti, le scienze economiche e commerciali.



## Art.19

- La cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformità al presente Accordo, potrà assumere, sulla base di reciprocità e di mutuo consenso, le seguenti forme:

- scambi di informazioni e di dati scientifici e tecnologici;
- scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecnologiche, di ricercatori, di altro personale scientifico e tecnologico nonché di studenti di livello superiore;
- organizzazione di seminari bilaterali scientifici e tecnologici;
- ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- corsi di addestramento e formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico e tecnologico.

## Art.20

- Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.

## Art.21

- Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle rispettive Capitali.

## Art.22

- Il presente Accordo sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.


Articolo 23

Il presente Accordo avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Beirut il 22 NOV, 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo francese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA LIBANESE



**TRADUZIONE NON UFFICIALE**

**Repubblica Libanese**  
**Ministero degli Affari Esteri**

**Il Ministro**

102/483

Roma, 22 novembre 2000

Signor Ministro,

riferendomi all'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica Libanese e la Repubblica Italiana concluso in data odierna, ho l'onore di sottoporre alla Sua conoscenza le correzioni linguistiche da apportare alle versioni di detto accordo.

Nel preambolo dell'Accordo, l'espressione italiana "hanno convenuto quanto segue" deve essere intesa nel testo francese come segue: << hanno stabilito le disposizioni seguenti >> e nel testo arabo: "si sono messi d'accordo sui seguenti punti"

La clausola finale in lingua araba va letta come segue: " due copie in originale, redatte in lingua italiana, araba e francese.

Il contenuto di questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza saranno parte integrante dell'Accordo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli Affari Esteri  
E dei Libanesi d'Oltremare  
Mahmoud Hammoud

Sua Eccellenza  
L'Ambasciatore Lamberto Dini  
Ministro degli Affari Esteri  
**ROMA**  
**BEIRUT**

**TRADUZIONE NON UFFICIALE****Il Ministro degli Affari Esteri****102/483**

Roma, 27 gennaio 2001

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 22 novembre 2000 del seguente tenore;

"riferendomi all'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica Libanese e la Repubblica italiana concluso in data odierna, ho l'onore di sottoporre alla Sua conoscenza le correzioni linguistiche da apportare alle versioni di detto accordo.

Nel preambolo dell'Accordo, l'espressione italiana "hanno convenuto quanto segue" deve essere intesa nel testo francese come segue: << hanno stabilito le disposizioni seguenti>> e nel testo arabo: " si sono messi d'accordo sui seguenti punti.".....

La clausola finale in lingua araba va letta come segue:

"su due copie in originale, redatte in lingua italiana, araba e francese "

Il contenuto di questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza saranno parte integrante dell'Accordo".

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopra descritta.

La prego di gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Firmato: DNI

---

S.E. Mahmoud Hammoud  
Ministro degli Affari Esteri  
E dei Libanesi d'Oltremare  
BEIRUT

**ACCORD DE COLLABORATION CULTURELLE,  
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE  
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE  
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE.**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, dénommés dans le texte qui suit "Les Parties", souhaitant le renforcement des liens d'amitié entre les deux Pays et la promotion de la compréhension et de la connaissance réciproque par le développement des relations culturelles, scientifiques et technologiques, et se référant aux Déclarations d'intentions signées par les deux Gouvernements respectifs le 12 janvier 1993, ont établi les propositions suivantes:

Article 1


Le but du présent Accord, dans le respect des lois et des règlements en vigueur sur les territoires des deux Parties, est de promouvoir et de réaliser des activités favorisant la connaissance réciproque des patrimoines culturels et scientifiques respectifs et visant à stimuler la coopération culturelle, scientifique, technologique et artistique entre les deux Pays. Les Parties accorderont une attention particulière aux initiatives en faveur des zones défavorisées.

Article 2

Les Parties s'engagent à favoriser les initiatives qui, dans le respect de la législation interne, visent à promouvoir et développer la connaissance, la diffusion et l'enseignement de leur propre langue sur le territoire de l'autre Partie.

Article 3

Les Parties favoriseront le développement de la collaboration entre les Organismes académiques respectifs par l'intensification des ententes inter-universitaires, l'échange de professeurs, de chercheurs et de personnalités du monde de la culture, ainsi que par des recherches scientifiques conjointes sur des thèmes d'intérêt commun.



Article 4

Les deux Parties pourront, si elles le jugent nécessaire, demander d'un commun accord la participation d'organismes internationaux au financement ou à la mise en œuvre de programmes ou de projets dérivants de la forme de coopération envisagée dans le présent Accord et dans les accords complémentaires qui en dérivent.

Article 5

Chacune des deux Parties favorisera sur son territoire, de concert et selon sa propre disponibilité, l'activité des institutions culturelles et scolaires, parmi lesquelles les instituts de culture et les associations culturelles.

Ces institutions jouiront de toutes les facilités relatives au meilleur fonctionnement, dans le cadre des lois en vigueur dans le Pays où elles œuvrent.

Article 6

Chacune des deux Parties favorisera l'enseignement de la langue et de la littérature réciproques dans ses Universités et dans les Instituts d'enseignement supérieur, ainsi que dans les institutions scolaires locales, par l'intermédiaire de Chaires et de Lectorats.

Article 7

Chacune des deux Parties favorisera la coopération dans le domaine de l'éducation par l'échange d'experts et l'instauration de contacts avec les Administrations respectives afin de réaliser des activités de mobilité.

Article 8

Chacune des deux Parties étudiera la possibilité d'accorder, sur une base de réciprocité, des bourses d'études aux étudiants universitaires et aux lauréats de l'autre Partie afin qu'ils puissent faire des études et suivre des cours de niveau universitaire et post-universitaire dans des domaines culturels et scientifiques d'intérêt commun.

#### Article 9

Les deux Parties s'engagent à favoriser, par l'échange de documents et de visites d'experts, la connaissance des systèmes et programmes respectifs de l'enseignement universitaire et à examiner la possibilité d'un accord sur des critères d'évaluation comparative correcte des titres d'études délivrés par les universités ou les instituts universitaires des deux Pays, afin d'arriver à d'éventuels accords dans ce domaine entre les organismes compétents respectifs.

#### Article 10

Les deux Parties développeront la collaboration dans les domaines de la musique, de la danse, des arts visuels, du théâtre et du cinéma par l'échange d'artistes et la participation mutuelle aux festivals, revues cinématographiques et autres manifestations de grande envergure, représentatives du patrimoine artistique et culturel de chacun des deux Pays.

#### Article 11

Les deux Parties favoriseront la collaboration dans le domaine éditorial, en encourageant tout particulièrement les traductions, les expositions, les foires du livre et la publication d'essais et d'œuvres narratives de l'autre Partie.

#### Article 12

Les deux Parties encourageront la collaboration entre les archives et les bibliothèques des deux Pays par l'échange de matériel, de banques de données et d'experts.

#### Article 13

Les deux Parties favoriseront la collaboration dans les domaines de l'archéologie, de la conservation, de la valorisation et de la récupération du patrimoine archéologique, artistique, environnemental et paysagiste, par l'échange d'informations et d'expériences, entre autres, par l'envoi d'experts qui soient à même d'utiliser les technologies les plus modernes.

#### Article 14

Les deux Parties s'engagent à maintenir une étroite collaboration entre les Administrations réciproques, afin d'empêcher et de réprimer le trafic illégal d'œuvres d'art, de biens culturels, de produits audiovisuels, de biens protégés par la législation sur la propriété intellectuelle, de documents et d'autres objets à valeur artistique.

#### Article 15

Les deux Parties favoriseront les échanges d'informations concernant les aspects de la vie politique, économique, culturelle et sociale des pays respectifs à travers, entre autres, des visites de personnalités du monde de l'information et de la culture.

#### Article 16

Les deux Parties encourageront l'échange des informations et des expériences dans les domaines du sport et de la jeunesse. Elles favoriseront aussi l'organisation conjointe et le déroulement des manifestations sportives et socioculturelles destinées à la jeunesse ainsi que des séminaires et des conférences avec la participation de personnalités du monde académique et du sport des deux pays.

#### Article 17

Les deux Parties favoriseront de concert la diffusion des programmes télévisés sur le territoire de l'autre Partie et encourageront les contacts et la collaboration entre les organismes radiotélévisés respectifs.

#### Article 18

Les deux Parties encourageront et faciliteront la coopération entre les deux pays dans le domaine du développement scientifique et technologique, en se référant particulièrement aux domaines de la médecine, de l'organisation sanitaire et hospitalière, de l'agronomie, de l'agriculture et des sciences de l'alimentation, de l'environnement, de l'ingénierie, de l'architecture et de l'urbanisme, de la conservation et de la restauration des monuments, des sciences économiques et commerciales.



#### Article 19

La coopération scientifique et technologique réalisée conformément au présent Accord pourra assumer, sur la base de la réciprocité et du consensus mutuel, les formes ci-dessous mentionnées:

- échanges d'informations et de données scientifiques et technologiques;
- échanges de visites de délégations scientifiques et technologiques, de chercheurs, de tout personnel scientifique et technique ainsi que d'étudiants du niveau supérieur;
- organisation de séminaires scientifiques et techniques bilatéraux;
- recherches conjointes sur des sujets de commun intérêt;
- cours d'entraînement et de formation, de mise à jour et de spécialisation à différents niveaux dans le domaine scientifique et technologique.

#### Article 20

Les deux Parties encourageront les activités culturelles destinées à intensifier la lutte contre le racisme et l'intolérance et à renforcer la protection des droits de l'homme. Dans ce but, elles encourageront l'organisation de congrès et de séminaires, ainsi que d'actions spécifiques, favorisant dans ce contexte les relations entre les organismes nationaux et locaux compétents.

#### Article 21

Afin de parvenir à l'application du présent Accord, les deux Parties institueront une Commission Mixte chargée d'examiner le progrès de la coopération culturelle et scientifique-technologique et d'établir concrètement des programmes exécutifs pluriannuels. Cette Commission se réunira alternativement dans les capitales respectives.

#### Article 22

Le présent Accord sera ratifié selon les procédures nationales respectives des Parties et entrera en vigueur 60 jours après l'échange des instruments de ratification.


Article 23

Le présent Accord aura une durée illimitée. Chacune des deux Parties pourra le dénoncer à tout moment par écrit suivant les voies diplomatiques. La dénonciation n'aura pas d'incidence sur l'exécution des programmes en cours établis de concert durant la période de validité de l'Accord, sauf si les deux Parties en décident autrement.


En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par les Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Beirut le 22 NOV. 2000, en deux exemplaires originaux en langue italienne, arabe et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l'interprétation, le texte français prévaudra.

POUR LE GOUVERNEMENT  
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE



POUR LE GOUVERNEMENT  
DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE



*République Libanaise*

*Ministère des Affaires Etrangères*

*Le Ministre*

Beyrouth, le 22 novembre 2000

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord de collaboration culturelle, scientifique et technologique entre la République libanaise et la République italienne, conclu en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les corrections linguistiques à apporter aux versions dudit accord.


Dans le préambule de l'Accord, l'expression italienne "hanno convenuto quanto segue" doit être comprise dans le texte français comme suit : "ont établi les dispositions suivantes" et dans le texte arabe : اتفقتا على الأحكام التالية

La clause finale en langue arabe doit se lire comme suit : على نسختين أصليتين باللغات الإيطالية والعربية والفرنسية

Le contenu de cette lettre et la réponse de votre Excellence seront partie intégrante de l'Accord.


Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Ministre des Affaires Etrangères  
et des Libanais d'Outre-Mer

  
Mahmoud Hammoud

A son Excellence  
Monsieur Lamberto Dini  
Ministre des Affaires Etrangères  
Rome





Al Ministro degli Affari Esteri

102/483

Roma 27 GEN. 2001

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 22 Novembre 2000 del seguente tenore:

"me référant à l'Accord de collaboration culturelle, scientifique et technologique entre la République libanaise et la République italienne, conclu en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les corrections linguistiques à apporter aux versions dudit accord.

Dans le préambule de l'Accord, l'expression italienne "hanno convenuto quanto segue" doit être comprise dans le texte français comme suit: "ont établi les dispositions suivantes" et dans le texte arabe:

اتفقتا على الأحكام التالية

La clause finale en langue arabe doit se lire comme suit:

على نسختين أصليتين باللغات الإيطالية والعربية والفرنسية

Le contenu de cette lettre et la réponse de votre Excellence seront partie intégrante de l'Accord".

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Lettera sopradescritta.

La prego di gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

S.E. Mahmoud Hammoud  
Ministro degli Affari Esteri  
e dei Libanesi d'Oltremare  
BEIRUT



AMBASCIATA D'ITALIA - BEIRUT  
VISTO: 16 .11.11 2002  
per copia / fotocopia conforme  
all'originale

Il Vicedirettore Amministrativo  
ANDREOTTI

27

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14PDL0059780\*